

N. R.G. 1703/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1703/2023 promossa da:

C.D.U. (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. A. L. e dell'avv. R. M. (...), elettivamente domiciliata
in ... presso il difensore avv. A. L.

ATTRICE/OPPONENTE

contro

N.C. (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. B. E. e dell'avv. A. P. (...) VIA ..., elettivamente
domiciliato in ... presso il difensore avv. B. E.

CONVENUTA/OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 405/2023 emesso dal Tribunale di Pescara in data
15-03-2023.

CONCLUSIONI: come in atti.

FATTO E DIRITTO

1) Con atto di citazione notificato in data 26-4-2023, C.D.U. proponeva opposizione avverso il
decreto ingiuntivo n. 405/2023 del 15-03-2023, con il quale le si ingiungeva il pagamento, in favore
di N.C., della somma di € 35.500,00, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di restituzione di
prestito infruttifero, concesso dalla seconda alla prima.

A sostegno dell'opposizione, eccepiva in via preliminare la nullità e/o invalidità della procura alle liti
e/o il difetto di rappresentanza, a causa dell'illeggibilità dei dati relativi al conferimento del mandato
al difensore da parte della N.C., nonché l'invalidità, inefficacia, annullabilità, nullità del decreto
ingiuntivo opposto, chiedendone la revoca, sulla scorta della considerazione che i rapporti inter partes
(madre e figlia) fossero riconducibili ad un ambito esclusivamente familiare, rispetto ai quali veniva

pagina 1 di 6



in rilievo la presunzione di liberalità juris et de jure. Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“contrariis reiectis, Voglia l'On.le Tribunale adito, In via preliminare e pregiudiziale 1. accertare e dichiarare la nullità della procura conferita per i motivi sub. B, salva ed impregiudicata la facoltà del Giudice di assegnare alla Parte un termine perentorio per sanare il difetto di rappresentanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 c.p.c., nonché, concesso e decorso inutilmente detto termine, accertata la nullità della procura, dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace nonchè revocare il decreto ingiuntivo qui opposto; In via principale e nel merito 2. accertare e dichiarare che, per tutti i motivi in atti, le somme ingiunte non sono dovute e per l'effetto accogliere la presente opposizione con contestuale dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o annullabilità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e consequenzialmente revocare il predetto decreto ingiuntivo. In ogni caso 3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della procedura, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 55/14 e ss.mm.ii.”*

2) Dichiarata la sua contumacia, in data 11-7-2023 N.C. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione siccome infondata e formulando le seguenti conclusioni: *“In via preliminare, in rito: rigettare l'eccezione di nullità della procura alle liti posta a margine del ricorso per ingiunzione di pagamento, ovvero, in subordine, assegnare un termine a parte convenuta per sanare il difetto; - In via principale, nel merito: rigettare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto; In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare la nullità per mancanza del requisito di forma di cui all'art. 782 c.c. delle donazioni di denaro eseguite dalla sig.ra N.C. in favore della sig.ra C.D.U. per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare la sig.ra C.D.U. alla restituzione in favore della sig.ra N.C. della residua somma di € 35.500,00 oltre interessi dalla data del pagamento o dal giorno della costituzione in mora sino all'effettivo soddisfo; In via ulteriormente subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che il versamento del complessivo importo di € 50.000,00 eseguito dalla sig.ra N.C. in favore della sig.ra C.D.U. configura un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e, per l'effetto, condannare la sig.ra C.D.U. alla restituzione in favore della sig.ra N.C. della residua somma di € 35.500,00 oltre interessi dalla data del pagamento o dal giorno della costituzione in mora sino all'effettivo soddisfo; - In estremo subordine, nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. e, per l'effetto, condannare la sig.ra C.D.U. alla restituzione in favore della sig.ra N.C. della residua somma di € 35.500,00, oltre interessi dalla data del pagamento o dal giorno della costituzione in mora sino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa”.*



4) Esperito il procedimento di mediazione delegato dal Giudice, conclusosi con esito negativo, espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.

5) L'opponente nell'atto di opposizione ha eccepito l'invalidità della procura alle liti rilasciata da N.C. a margine del ricorso per ingiunzione di pagamento, per non essere il file notificato a mezzo pec leggibile. La relativa doglianza deve essere disattesa, in quanto la procura, in questione, apposta con timbro a margine del ricorso, risulta leggibile come si evince dal documento (n. 5) allegato alla comparsa di costituzione.

6) Nel merito, l'opposizione deve essere ritenuta fondata e deve essere conseguentemente accolta. Pur se la dazione dell'importo di € 50.000,00 non è stata in alcun modo contestata dall'opponente (e risulta comunque confermata dalla produzione in atti, nel fascicolo di parte ricorrente per ingiunzione, dei relativi assegni), tuttavia non può ritenersi accertato per ciò solo che le somme in questione siano state elargite a titolo di mutuo; in merito, la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 180/2018) ha escluso che la mera consegna di assegni o di somme di denaro possa far desumere l'esistenza di un contratto di mutuo. Né dalle risultanze istruttorie sono emersi elementi idonei a tal fine, essendo l'unico teste addotto dall'opposta (A. D.U.) figlio di quest'ultima nonché parte in un giudizio instaurato nei confronti dell'odierna opponente (circostanza, invero, non contestata), e dovendosi dunque ritenere che non sia pienamente attendibile.

Non vi è dunque prova dell'esistenza di un contratto di mutuo stipulato tra le parti, dovendosi inoltre rilevare l'incongruenza in cui è incorsa l'ingiungente, nel definire dapprima il prestito infruttifero e nel richiedere poi gli interessi sulla somma asseritamente concessa in prestito.

Orbene, costituisce principio consolidato, anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che l'onere della prova, non solo della consegna del denaro, ma anche del titolo da cui derivi l'obbligo restitutorio, sia a carico di chi chiede la restituzione: *“la "datio" di una somma di danaro non vale di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e,*



pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (per tutte: Cass. Sez. 2, 29/11/2018, n. 30944, Rv. 651538 – 02; Cass. Sez. 2, 22/11/2021, n. 35959, Rv. 662908 – 01).

Vero è che le somme elargite non appaiono di modica entità, tali da configurare una donazione di modico valore ai sensi dell'art. 783 c.c., per la quale non è necessario l'atto pubblico purché vi sia stata la *traditio*; tuttavia, come sostenuto dalla Cassazione, *il rilevante valore dell'oggetto donato può configurare una liberalità d'uso e non una donazione purché ricorrano elementi, quali le condizioni economiche del donante o altre circostanze peculiari dell'elargizione, tali da escludere l'"animus donandi".* (*Fattispecie in tema di elargizione di denaro, da padre a figlia, per l'importo di lire 14 milioni, per acquisto di mobili destinati alla casa coniugale*) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19636 del 18/09/2014, Rv. 632441 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18280 del 19/09/2016, Rv. 641076 – 01; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15334 del 12/06/2018, Rv. 649079 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12142 del 09/12/1993, Rv. 484641 – 01).

7) Dunque, il rilevante valore dell'oggetto della donazione, anche in relazione alle condizioni economiche del donante, mentre esclude la configurabilità di una donazione di modico valore ex art. 783 c.c., non è ostativa alla configurazione di una liberalità d'uso, secondo la previsione dell'art. 770 c.c. - che, non costituendo donazione in senso stretto, non è assoggettata ai relativi requisiti di forma -, sussistendo tale ipotesi quando l'elargizione si uniformi, pure sotto il profilo della proporzionalità con dette condizioni economiche, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti fra le parti e della loro posizione sociale (ex multis, Cass. n. 6720 del 1998; n. 1873 del 1989; n. 7913 del 2001).

Il principio di diritto dianzi ricordato si attaglia pienamente alla vicenda per la quale è processo, in cui, pur se non vi è certezza sulle attuali condizioni economiche del “donante”, la stessa parte opposta ha affermato, nella comparsa conclusionale, di percepire un importo mensile di circa € 2.000,00 a titolo di pensione, nel quale dovrebbe essere ricompresa la pensione di reversibilità del marito deceduto (si veda la comunicazione INPS, sub doc. 10 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte opposta), che costituisce comunque emolumento non di modesta entità. Tuttavia, percependo la N.C., prima della morte del coniuge, già una pensione il cui importo si aggirava intorno agli € 1.000,00, potrebbe ritenersi che la somma percepita quale pensione di reversibilità del marito vada in realtà ad aggiungersi alla prima. Non possono assumere rilevanza, poi, gli estratti conto prodotti in atti dalla N.C., atteso che non è dato sapere se ella abbia acceso altri conti presso altri istituti di credito e risultando dall'estratto conto prodotto nel fascicolo della fase monitoria che, sul conto in questione, anche successivamente all'erogazione delle somme in favore della figlia, la N.C. avesse ancora a



disposizione una discreta somma. Né può rilevare che in un successivo estratto conto la somma residua in questione appaia essere non più accreditata, potendo appunto l'opposta averla trasferita su altro conto. Non è dato sapere, inoltre, quale sorte abbiano avuto gli eventuali risparmi del marito, G. D.U.

Né può rilevare, al fine di ritenere la N.C. praticamente indigente, in quanto avrebbe "prestato" i suoi unici risparmi alla figlia, la circostanza che la stessa abbia subito una intimazione di sfratto con successiva convalida. A parte la già effettuata considerazione in ordine alla non esiguità della pensione della N.C. e alla possibilità che ella abbia acceso altro conto corrente presso altro istituto, deve rilevarsi che l'appartamento che conduceva in locazione risultava essere di grandi dimensioni, con tre stanze e due bagni e che la N.C., se fosse stata in difficoltà economiche, avrebbe potuto prendere in locazione un immobile più piccolo. Non si comprende peraltro come mai la N.C., che dall'agosto 2023 percepisce, a seguito del decesso del marito nel luglio 2023, anche la pensione di reversibilità del coniuge, abbia potuto accumulare debiti per il mancato pagamento del canone di locazione, cui, verosimilmente, aveva in precedenza provveduto il marito.

Quanto ai rapporti di parentela e alle vicende familiari delle parti, tra le quali vi è uno stretto rapporto madre-figlia, deve rilevarsi che l'odierna opponente, unitamente al padre G.D.U. e in misura minore (come emerge anche dalle deposizioni testimoniali delle dipendenti dell'agenzia), al fratello A. D. U., gestiva un'Agenzia assicurativa della Assicurazione s.p.a. e che nel 2008 il padre dell'attrice, fino a quel tempo titolare della summenzionata agenzia da circa 40 anni, andando in pensione lasciava, a seguito di specifico accordo con la Assicurazione s.p.a. (doc. 2 fascicolo opponente), la gestione alla D.U., che si faceva carico della situazione economico-patrimoniale-finanziaria dell'agenzia, anche in ordine alle posizioni debitorie (indennità di fine rapporto del padre, il c.d. diritto di rivalsa, nonché tutti gli emolumenti dei dipendenti e collaboratori), come da bilanci 2009 e 2012 depositati in atti (sub doc. 3 opponente). L'Agenzia costituiva dunque il mezzo di sostentamento della intera famiglia D.U. ed è del tutto verosimile che la madre abbia voluto fornire un aiuto economico alla figlia in momenti di difficoltà senza nulla chiedere in cambio, fattispecie peraltro ricorrente nei rapporti tra genitori e figli, vista l'attività lavorativa prestata dalla odierna opponente anche nell'interesse della famiglia d'origine. Né costituisce forma alcuna di ricognizione di debito, poi, il fatto che la C.D.U. abbia eventualmente versato somme al fratello A.D.U., come sostenuto dalla parte opposta: a parte la considerazione che di dette presunte restituzioni non vi è prova in atti, esse potrebbero comunque rientrare nell'ambito di quei normali comportamenti di sostegno e supporto a familiari in difficoltà, consueti nei rapporti tra genitori, figli e fratelli.



Risulta dunque del tutto verosimile che la N.C., in tempi in cui i rapporti tra madre e figlia erano sicuramente migliori di quelli attuali, abbia voluto aiutare economicamente la figlia, che aveva svolto attività lavorativa nell'interesse di tutta la famiglia, risultando così giustificata la elargizione a scopo di liberalità.

8) Le risultanze processuali impongono pertanto di ritenere non sufficientemente provata la domanda restitutoria, o meglio, il titolo alla base di essa, e cioè l'esistenza di un contratto di mutuo tra le parti, mentre deve ritenersi di essere in presenza di una liberalità d'uso effettuata dalla madre nei confronti della figlia. Il legame di stretta parentela esistente tra le parti appare infatti valida giustificazione per ritenere che l'odierna opposta potesse avere beneficiato l'opponente di somme di denaro, di importo comunque non eccessivo avuto riguardo alle condizioni economiche della famiglia, che risultava benestante (basti vedere in tal senso l'importo della pensione percepita dal coniuge della N.C., G. D.U., pari ad € 3.570,82, risultante dalla comunicazione INPS del 13-9-2023, prodotta in atti sub doc. 10 fascicolo opposta, cit.).

9) L'opposto decreto ingiuntivo deve dunque essere revocato. Tuttavia, si ritiene che sussistano le gravi ed eccezionali ragioni necessarie per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in considerazione della particolarità della vicenda e dello stretto rapporto di parentela che avvince le parti in causa.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1703/2023, per le causali di cui in motivazione, così provvede:

revoca il decreto ingiuntivo n. 405/2023, emesso dal Tribunale di Pescara in data 15-03-2023; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di causa.

Pescara, 18 giugno 2025

Il Giudice

dott. Patrizia Franceschelli

